

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Dispositivo

1) *L'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev'essere interpretato nel senso che il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello zucchero e, dall'altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai fini della produzione di fertilizzanti chimici non costituisce un «uso combinato» di detto prodotto energetico, ai sensi della menzionata disposizione.*

Per contro, costituisce «uso combinato» il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello zucchero e, dall'altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai fini dello stesso processo di produzione, qualora sia pacifico che il processo di produzione dello zucchero non può essere realizzato senza l'impiego del biossido di carbonio generato dalla combustione del carbone.

2) *Uno Stato membro può legittimamente accogliere, nella propria normativa nazionale, una portata più restrittiva della nozione di «uso combinato» rispetto a quella rivestita nell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2003/96, come modificata dalla direttiva 2004/74, ai fini dell'imposizione di una tassa su prodotti energetici sottratti alla sfera di applicazione della direttiva medesima.*

⁽¹⁾ GU C 399 del 22.12.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/ Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

(Causa C-441/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Direttiva 2003/71/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di strumenti finanziari — Vendita forzata di strumenti finanziari)

(2014/C 421/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Convenuti: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di pubblicare un prospetto previamente a qualsiasi offerta al pubblico di strumenti finanziari non è applicabile a una vendita forzata di strumenti finanziari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 9 del 12.1.2013.